

COMUNE DI GRIMACCO PROVINCIA DI UDINE

Frazione Clodig 11 - C.A.P. 33040 - Grimacco (Ud)
C.F. e P.IVA 00517610309 - Tel. 0432/725006 - Fax 0432/725179
PEC: comune.grimacco@certgov.fvg.it

e-mail: anagrafe@com-grimacco.regione.fvg.it internet: www.comune.grimacco.ud.it

DECRETO N. 1

31 marzo 2015

IL SINDACO

PREMESSO che la Legge 244 del 24 dicembre 2007 all'art. 3 commi 27 e ss. ha espressamente statuito quanto segue:

comma 27: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire societa' aventi per oggetto attivita' di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'. E' sempre ammessa la costituzione di societa' che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali societa' da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";

comma 28: "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma e' trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";

CONSIDERATO che il Comune di Grimacco ha, con propria delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 26 novembre 2010 provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni:

- società CAFC s.p.a.;
- società Friulenergie s.r.l.;
- società AMGA Azienda Multiservizi s.p.a.;
- albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa; disponendo altresì la dismissione delle partecipazioni possedute in Friulenergie s.r.l.

PRESO ATTO che a seguito dell'atto Rep. n. 85696 / Racc. n. 36856 a rogito del Notaio Bruno Panella di Udine avveniva la fusione per incorporazione di Friulenergie s.r.l. di Udine in CAFC s.p.a. con conseguente rimodulazione delle quote azionarie di CAFC s.p.a.;

VISTO il comma 611, dell'art. 1, della L. 190 del 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015) che prevede:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della

concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le universita' e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorita' portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle societa' e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle societa' che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di societa' di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonche' attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."

CONSIDERATO che il comma 612, dell'art. 1, della L. 190/2014 attribuisce in capo al Sindaco del Comune la competenza alla definizione ed approvazione, entro il 31/03/2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio di risparmi da conseguire;

CONSIDERATO altresì che il suddetto piano deve essere corredato da una apposita relazione tecnica e deve, quindi, indicare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione di attuazione in relazione alle singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc.);
- il dettaglio del risparmio da conseguire.

RITENUTO, pertanto di approvare il seguente:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GRIMACCO

1) Società possedute direttamente:

	partecipazione al	Valore percentuale del capitale sociale detenuto:	Valore nominale della quota o dell'azione:
CAFC s.p.a.	294.508,30 Euro		Euro 51,65
Albergo diffuso Valli del Natisone Soc. Coop.	2.700,00 Euro	23,48%	Euro 100,00
HERA s.p.a.	572 Euro	0,00%	Euro 1,00

1.1) Società possedute indirettamente:

FRIULAB s.r.l. Società partecipata da CAFC s.p.a. Al 73,50% come da comunicazione di CAFC s.p.a. del 10/03/2015 prot. 11989/15

2) Partecipazioni societarie da dismettere:

HERA s.p.a.

Partecipazione derivante dalla avvenuta fusione per incorporazione di AMGA Azienda Multiservizi s.p.a. In HERA s.p.a. avvenuta in data 01/07/2014.

2.1) Partecipazioni oggetto di altre operazioni diverse dalla dismissione (fusioni, scissioni ect.):

Nessuna

3) Tempi previsti per la dismissione:

Si prevede la dismissione delle 572 azioni di HERA s.p.a. nel corso dell'anno 2015 successivamente alla apposita deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e) del D. Lgs. 267/2000

4) Modalità previste per la dismissione:

Considerato che la HERA s.p.a. risulta essere società quotata nei mercati regolamentati e che allo stato, come da comunicazione della medesima società le azioni possedute dal Comune di Grimacco risultano essere disponibili su un conto deposito aperto presso la stessa HERA s.p.a., quale intermediario autorizzato dal sistema Montetitoli, si prevede la loro dismissione per il tramite dell'intervento dell'Istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria per il Comune mediante l'apertura temporanea di un conto titoli funzionale alla emissione dell'ordinativo di vendita sul mercato delle azioni possedute.

5) Risparmio da conseguire:

Allo stato il possesso delle azioni di Hera s.p.a. non comporta un costo per il Comune di Grimacco e, pertanto, con l'operazione di dismissione non si prevede un attuale risparmio. Ad ogni buon conto con l'operazione si prevede una maggiore entrata nell'anno 2015 derivante dalla dismissione della partecipazione considerato che l'attuale presso di mercato della singola azione oscilla intorno ai 2,205 Euro.

6) Partecipazioni da mantenere:

Si ritiene di mantenere le partecipazioni del Comune di Grimacco riferite a:

- CAFC s.p.a. e la sua partecipazione in FRIULAB s.r.l.;
- Albergo Diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa;

4) Esplicazione dei motivi del mantenimento delle partecipazioni:

partecipazione FRIULAB s.r.l.

CAFC s.p.a. e la sua Società, non avente scopo prettamente industriale o commerciale, in intero capitale pubblico affidatario diretto "in house" del servizio idrico integrato a livello di ambito - servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006.

> Il carattere di società affidataria "in house" racchiude ontologicamente in se le ragioni sottese al suo mantenimento in quanto rappresenta soltanto un modulo organizzativo di svolgimento del servizio il cui schema societario rappresenta un modulo formale che non priva del carattere pubblicistico secondo i principi giuridici espressi sia in ambito interno che comunitario.

> Peraltro, il modulo societario rappresenta l'utile strumento, nell'ambito del rispetto della neutralità delle forme, atto a garantire la partecipazione multiente in un'ottica di economie di scala.

> Le attività svolte da CAFC s.p.a., consistenti nella gestione del servizio idrico integrato costituito dai segmenti di acquedotto, fognatura, depurazione (servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale), si configurano sicuramente come un servizio di interesse generale svolto sul territorio comunale, rientrante nelle finalità istituzionali del Comune, per cui risulta doveroso ed opportuno mantenere la partecipazione in detta società.

> La FRIULAB s.r.l., benchè svolga attività che non si configura come Servizio Pubblico Locale, rappresenta l'unico laboratorio a servizio dei gestori del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Udine.

Cooperativa

Albergo Diffuso Valli L'oggetto sociale della società è il razionale utilizzo delle unità del Natisone Società immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione dei servizi ricettivi collettivi coordinati (albergo diffuso, ai sensi della legge regionale n. 2/2002 artt. 64 e 65) per lo sviluppo dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, con particolare attenzione ai Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia, nonché l'assunzione, da non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità. L'erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative promozionali, pubblicitarie, di animazione e marketing turistico per la valorizzazione delle Valli del Natisone. L'Amministrazione Comunale di Grimacco ha aderito all'Albergo Diffuso Valli del Natisone Soc. Coop. Il 17.12.2004 quale partner pubblico nell'ambito del progetto per la gestione di servizi turistico – ricreativi e di ospitalità in genere, sia mediante la gestione di strutture ricettive e turistiche di qualsiasi tipo quali pensioni, locande, alberghi ed alberghi diffusi.

RITENUTO altresì di approvare in ordine alle partecipazioni possedute le allegate schede tecniche;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del

dispositivo;

- 2) di approvare e fare proprio il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni a norma dell'art. 1, comma 611 e ss., della L. 190/2014 riportato in premessa con le allegate schede tecniche;
- 3) di provvedere all'invio al Consiglio Consiglio Comunale del Comune di Grimacco l'approvato Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni affinchè provveda a norma dell'art. 42 comma 2 lett. e) alla apposita deliberazione di dismissione della partecipazione in HERA s.p.a. secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano di Razionalizzazione delle partecipazioni approvato con il presente atto
- 3) di disporre la pubblicazione del presente piano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet del Comune di Grimacco;
- 4) di provvedere alla trasmissione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia del Piano e delle relative schede tecniche;

IL SINDACO

(Eliana/Fabello)





Comune di Grimacco

Piano di razionalizzazione delle società partecipate Relazione tecnica

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

La riduzione e la razionalizzazione delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione è obiettivo che numerosi Governi di diverse connotazioni politiche hanno perseguito.

La norma che ha costituito il cardine dell'operazione di razionalizzazione è individuabile nell'art. 3, commi 27 e segg., della legge 244/2007. Con tale disposizione si introduce esplicitamente il divieto per le pubbliche amministrazioni di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle vigenti dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra indicati e tale delibera doveva essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Proprio il coinvolgimento della Corte dei Conti ha determinato l'evolversi di indirizzi elaborati presso le varie sezioni di controllo, al fine di precisare l'ambito applicativo della norma.

Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- α) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- β) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 2) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- δ) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Relazione tecnica

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori atti che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni, etc.

In ordine alla adozione del Piano si deve sottolineare la non felice formulazione legislativa ove si statuisce che "I presidenti delle regioni .., i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, e approvano, entro il 31 marzo 2015, piano operativo un definiscono razionalizzazione delle societa' e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalita' e i tempi di attuazione, nonche' l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire." Poiché, infatti, a termini dell'art 42 del D.lgs 267/2000 la competenza in ordine alle partecipazioni spetta al Consiglio Comunale, la formulazione della L. 190/2014 parrebbe conferire, nel caso di specie una competenza speciale, in ordine all'adempimento richiesto. Un tanto quantomeno sul presupposto di dare comunque rilevanza alla espressa menzione di tale organo nella precitata norma. Al fine, tuttavia, di contemperare la ratio della norma con le competenze comunque attribuite al consiglio comunale dal D.lgs. 267/2000 appare opportuna la successiva riproposizione del Piano in seno al Consiglio Comunale di talchè lo stesso si pronunci al riguardo e lo faccia proprio. Nel caso, peraltro, in cui le partecipazioni in essere siano pienamente rispondenti al quadro normativo sopracitato, sarà sufficiente – a parere di chi scrive – l'adozione da parte del Consiglio Comunale di un provvedimento di presa d'atto.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società

Relazione tecnica

dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

- (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
- (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
- (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
- (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie

Relazione tecnica

finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni societarie dell'ente

Il comune di Grimacco attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

Società possedute direttamente:

Ragione sociale:	Valore nominale di	Valore percentuale del	Valore nominale della
	partecipazione al	capitale sociale	quota o dell'azione:
	capitale sociale:	detenuto:	
CAFC s.p.a.	294.508,30 Euro	0,736279%	Euro 51,65
Albergo diffuso Valli	2.700,00 Euro	23,48%	Euro 100,00
del Natisone Soc. Coop.			
HERA s.p.a.	572	0,00038401	Euro 1,00

Società possedute indirettamente:

FRIULAB s.r.l. Società partecipata da CAFC s.p.a. Al 73,50% come da comunicazione di CAFC s.p.a. Del 10/03/2015 prot. 11989/15

1. Società CAFC S.p.A. e la sua partecipata FRIULLAB S.r.l.

La Società **CAFC S.p.A.** è affidatario diretto "in house" del servizio idrico integrato a livello d'ambito (servizio pubblico locale riconosciuto come tale, tra l'altro, dalla L.R. 13/2005 e dal D. Lgs. 152/2006), in forza di deliberazioni assunte dall'Assemblea della Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli (atti 20/2007 dd. 28.11.2007; 3/2008 dd. 24.01.2018; 4/2008 dd. 24.01.2008, 23/08 dd. 14.07.2008, 36/08 dd. 19.12.2008, 39/08 dd. 19.08.2008, 10/09 dd. 20.04.2009, 16/09 dd. 20.04.2009, 26/09, 38/09, 38/10, 39/10, 41/10, 42/10, 43/10, 4/11, 5/11, 23/11, 41/11, 42/11, 43/11, 47/11, 17/12, 22/12, 16/13). La Consulta ha assorbito le competenze dei singoli Enti Locali in materia di individuazione del gestore del servizio dal 01.01.2009.

I soci della Società sono per la totale del capitale sociale Enti pubblici territoriali -Comuni - della Provincia di Udine – oltre alla Provincia stessa-.

La Società gestisce un servizio pubblico di interesse generale.

Il numero degli amministratori della Società è 1 (Amministratore Unico).

L'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 215 unità

Piano di razionalizzazione delle società Relazione tecnica

Tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013:

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-	
Immobilizzazioni	80150146,59	82787363,70	116256791,26	
Attivo circolante	26102560,33	25607667,14	30773339,88	
Ratei e risconti	2889942,43	2798613,53	2587343,18	
Totale attivo	109142649,38	111193644,37	149617474,32	
PASSIVO				
Patrimonio netto	47038758,77	49866238,24	62708918,81	
Fondi per rischi ed oneri	4627995,60	4884124,64	3809564,25	
Trattamento di fine rapporto	3271228,34	3141587,90	3007516,38	
Debiti	32974059,89	32380282,01	58751984,32	
Ratei e risconti	21230606,78	20921411,58	21339490,56	
Totale passivo	109142649,38	111193644,37	149617474,32	

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Valore della produzione	49630651,96	52114373,27	55319398,25
Costi di produzione	44419981,13	47074979,75	48524654,34
Differenza	5210670,86	5039393,52	6794743,91
Proventi ed oneri finanziari	-494419,28	-432060,47	1217812,66
Rettifiche valore attività finanziarie	-151779,70	-40679,66	-1803540,26
Proventi ed oneri straordinari	222575,17	182169,57	966462,12
Risultato prima delle imposte	4787047,02	4748823,06	7175478,43
Imposte	2175688,05	2025425,31	3198950,59
Risultato d'esercizio	2611358,97	2723397,75	3976527,84

La società FRIULAB S.r.l. svolge le attività di laboratorio chimico - biologico per CAFC S.p.A. e per altri gestori del S.I.I. della Provincia di Udine. E' stata costituita nel 2001 ai sensi

Relazione tecnica

dell'art. 7, c. 3 del D.Lgs. 31/2001 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Gli amministratori sono in numero di 5; l'organico, alla data del 31.12.2014, è in numero di 13 unità.

È l'unico laboratorio a servizio dei gestori del S.I.I. della Provincia di Udine.

2. Società Albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa

La Società Albergo diffuso Valli del Natisone Società Cooperativa è interamente posseduta da n. 20 soci.

Il suo capitale sociale è pari ad Euro 11.500,00. Quota posseduta dal Comune di Grimacco è pari al 23,48% corrispondente ad Euro 2.700,00.

L'oggetto sociale della società è il razionale utilizzo delle unità immobiliari dei soci ai fini della promozione e della gestione dei servizi ricettivi collettivi coordinati (albergo diffuso, ai sensi della legge regionale n. 2/2002 artt. 64 e 65) per lo sviluppo dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, con particolare attenzione ai Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia, nonché l'assunzione, da non soci, in proprietà, in locazione, in comodato o con altro titolo, di unità immobiliari da destinare alle stesse finalità. L'erogazione di servizi ricettivi e turistici anche attraverso la gestione di iniziative promozionali, pubblicitarie, di animazione e marketing turistico per la valorizzazione delle Valli del Natisone.

L'Amministrazione Comunale di Grimacco ha aderito all'Albergo diffuso il 17.12.2004 quale partner pubblico nell'ambito del progetto per la valorizzazione del patrimonio immobiliare dei soci attraverso l'organizzazione in forma associata di strutture ricettive coordinate. La promozione e la valorizzazione della cultura e dell'ambiente delle Valli del Natisone, con particolare attenzione alle zone di competenza dei Comuni di Grimacco, Stregna e Drenchia. La promozione dello spirito di previdenza e di risparmio dei soci. Il sostentamento dello sviluppo e la promozione della cooperazione con finalità mutualistiche. Svolge altresì la sua attività senza scopo di lucro.

La partecipazione suddetta non genera costi per il Comune di Grimacco.

La partecipazione del Comune di Grimacco alla società è resa obbilgatoria in quanto Comune Capofila nell'ambito del partenariato pubblico - privato.

Il numero dei dipendenti della società è pari a n. 3 unità.

Il numero degli Amministratori della Società è pari a n. 5.

Gli Amministratori non percepiscono alcun compenso.

Tabella riepilogativa con i dati relativi al risultato di esercizio, lo stato patrimoniale e il conto economico degli anni 2011, 2012 e 2013:

STATO PATRIMONIALE				
ATTIVO	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	18.091,07	230,00		

Piano di razionalizzazione delle società
Relazione tecnica

Attivo circolante	25.854,30	58.031,13	53.777,38
Ratei e risconti	67,44	109,56	96,99
Totale attivo	44.012,81	58.370,69	53.874,37
PASSIVO			
Patrimonio netto	15.751,99	16.786,68	20.154,73
Fondi per rischi ed oneri			292,00
Trattamento di fine rapporto		74,08	418,68
Debiti	28.125,48	41.343,42	32.905,66
Ratei e risconti	135,44	166,51	103,30
Totale passivo	44.012,81	58.370,69	53.874,37

CONTO ECONOMICO			
	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
Valore della produzione	54.708,66	68.336,82	61.072,82
Costi di produzione	53.189,69	66.500,90	57.055,86
Differenza	1.518,97	1.835,92	4.016,96
Proventi ed oneri finanziari	- 340,72	- 433,52	- 356,91
Rettifiche valore attività finanziarie			
Proventi ed oneri straordinari	- 863,45	- 63,71	
Risultato prima delle imposte		1.338,69	3.660,05
Imposte	281,00	304,00	292,00
Risultato d'esercizio	33,80	1.034,69	3.368,05

La società non è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e non risponde ai criteri di dimensione (rapporto amministratori/dipendenti) richiesti per il suo mantenimento.

L'applicazione alla partecipata dei criteri per la riduzione delle società e delle partecipazioni individuati dal co. 611 dell'art.1 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) comporta pertanto l'obbligo di dismissione della partecipazione.

Non risultano comunque possibili forme di dismissione della partecipazione dati i vincoli inerenti al progetto finanziato con fondi comunitari che impone il partenariato pubblico – privato per la durata minima di anni 10.

3. Società HERA s.p.a.

Partecipazione derivante dalla avvenuta fusione per incorporazione di AMGA Azienda Multiservizi s.p.a. In HERA s.p.a. avvenuta in data 01/07/2014.

Relazione tecnica

La azioni societarie risultano essere negoziate nei mercati regolamentati: MTA Borsa Italiana.

Il capitale sociale è di Euro 1.489.538.745 in seguito al perfezionamento della fusione per incorporazione in Hera Spa di Amga - Azienda Multiservizi Spa., interamente sottoscritto e versato ed è rappresentato da azioni ordinarie da euro 1 nominali cadauna.

Il capitale azionario risulta essere detenuto sia da Enti pubblici che da investitori privati.

L'azienda svolge la propria attività nei seguenti ambiti operativi:

- 1. Ambiente: Il Gruppo Hera svolge l'intero ciclo della gestione integrata dei rifiuti, dai servizi operativi ambientali allo smaltimento dei rifiuti, coprendo in totale autosufficienza l'intero fabbisogno del territorio di competenza Il territorio del Comune di Grimacco non risulta servito dalla attività di tale azienda;
- 2. Acqua: nel settore idrico Hera, secondo operatore a livello nazionale, opera principalmente nella gestione del servizio integrato, strutturato nelle fasi di captazione, potabilizzazione, distribuzione, fognatura e depurazione Il territorio del Comune di Grimacco non risulta servito dalla attività di tale azienda;
- 3. Gas: con oltre 13.600 km di rete gas Hera è il quarto operatore nazionale ed è il secondo tra le local utilities nel settore della distribuzione e della vendita di gas metano Il territorio del Comune di Grimacco non risulta servito dalla attività di tale azienda;
- 4. Energia elettrica: quinto operatore nazionale per volumi distribuiti. Telelettura contatori al 97%. Il Gruppo opera nel mercato liberalizzato con 10 TWh annui di elettricità venduta. Produce energia grazie ad impianti di Cogenerazione e all'utilizzo di fonti rinnovabili o assimilate Il territorio del Comune di Grimacco non risulta servito dalla attività di tale azienda;
- 5. Servizi di teleriscaldamento limitati al territorio della Emilia Romagna.

L'azienda risulta aver rispettato il pareggio di bilancio negli esercizi 2011-2013 – i dipendenti della stessa risultano (anno 2013) n. 6539.

Ricordato come il comma 27, dell'art. 3, della L. 244/2007 impone ai Comuni di non mantenere partecipazioni in società non aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la partecipazione nella società Hera s.p.a. non risulta rispettare tale precitato dettato normativo e quindi risulta opportuna la sua dismissione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria

Bruno Vogrig